

VERBALE di ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di marzo alle ore 19:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea generale straordinaria dei soci della Associazione LABLAB, con sede in Rimini alla Via Montalbano n.8

PREMESSO

che, veniva convocata per questo giorno l'Assemblea straordinaria dei soci della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Variazione denominazione associativa;
- Adozione nuovo statuto sociale;
- Varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la presidenza la Sig.ra Giovanna Tiraferri che chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Rosanna Tiraferri, che accetta.

Il Presidente rileva che sono presenti tutti gli associati e dichiara pertanto valida l'assemblea ed invita i presenti ad iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

P.to primo

Variazione denominazione associativa

Gli associati intervenuti propongono di variare la denominazione attuale dell'associazione LABLAB in “**lablab Associazione di Cultura e Arte Botanica**” che meglio identifica idee e fini associativi. I presenti all'unanimità approvano.

P.to secondo

Adozione nuovo statuto sociale.

Il presidente evidenziate le ragioni che portano l'associazione a voler rivisitare il proprio statuto, la principale delle quali è la ricerca di una migliore organizzazione nella gestione delle incombenze associative. L'assemblea, pertanto elabora una propria proposta che, approvata all'unanimità, viene a seguire integralmente trascritta alla lettera (A).

P.to terzo

Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola si dichiara sciolta la seduta previa stesura del presente verbale.

A seguito del quale viene allegato il nuovo statuto associativo approvato all'unanimità dalla totalità degli associati risultanti iscritti alla data odierna.

(A)

"lablab Associazione di Cultura e Arte Botanica"

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel Comune di Rimini (RN) alla Via Montalbano n.8 una associazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "**lablab Associazione di Cultura e Arte Botanica**", in proseguo di scrittura meglio individuata per brevità come associazione e/o associazione culturale. L'assemblea dei soci potrà istituire e sopprimere sedi distaccate, succursali, e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione è educativa, culturale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione si propone di divenire, per mezzo dell'apporto di tutti gli associati un punto di aggregazione e di riferimento per la diffusione della cultura botanica e per la conoscenza di tutti gli ambiti in cui il mondo delle piante è in stretta relazione con la vita umana, apportando benessere e determinando la nostra stessa sopravvivenza.

L'Associazione intende promuovere le pratiche legate alla fruizione responsabile del verde, come mezzo per raggiungere equilibrio fisico e spirituale. Pertanto si dedica a diffondere la conoscenza della botanica e delle pratiche di coltivazione, per favorire la scoperta dell'importanza di un corretto e costruttivo rapporto con l'ambiente naturale.

Altresì vengono esplorati contesti di espressione artistica riguardanti l'osservazione della natura, con particolare attenzione alla flora ed in generale a quanto fa riferimento alla vita all'aria aperta, a stretto contatto con il mondo delle piante, per sviluppare la ricerca individuale di esperienze ricreative attive e di una coscienza sociale volta al rispetto di tutte le forme viventi, abbandonando l'atteggiamento antropocentrico che ha caratterizzato la storia umana dell'ultimo tempo.

Per divulgare la consapevolezza della fondamentale importanza del mondo botanico nella nostra alimentazione viene inoltre promossa una cultura culinaria a prevalente componente vegetale, necessità unanimemente accertata in relazione agli stili di vita contemporanei.

A tale scopo ci si impegnerà ad organizzare le seguenti attività:

- corsi ed eventi di giardinaggio, d'arte, di artigianato e cucina riguardanti le piante;
- visite a vivai, giardini ed orti botanici;
- scambio di semi, talee e piante;
- progetti ludici, didattici, pedagogici e socioculturali fondati sull'esperienza ricreativa attiva, sull'amore e il rispetto della natura, sulla passione per la cultura e l'arte in tutte le sue forme;
- coordinamento e realizzazione di eventi, mostre e manifestazioni volte a sensibilizzare e a favorire la conoscenza ad un pubblico più vasto delle tematiche affrontate dall'Associazione;
- utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali per produrre materiale divulgativo di tipo informatico, ricreativo e didattico;

- produzione di manufatti artistici al fine di realizzare campagne di raccolta fondi da destinare integralmente alle finalità dell'associazione e nei limiti imposti dalla legge agli enti non profit.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio è efficacemente ed immediatamente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione benché, comunque, soggetta alla verifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale giudizio dissenziente deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, nella quale deve essere convocato il socio

interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato, una volta radiato, non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede legale dell'associazione ed in tutte le sedi secondarie. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto, delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre convocare un'assemblea straordinaria che deliberi con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede legale dell'associazione ed in tutte le sedi secondarie. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da almeno numero tre 3 soci eletti tra i membri dell'assemblea, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non ricoprano cariche in altre associazioni con identici fini istituzionali, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Verbale che deve essere messo a disposizione di tutti

gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esercita, inoltre, la funzione di tesoriere, per mezzo della quale cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il giorno primo del mese di gennaio terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito da tre saggi nominati, a maggioranza, tra gli associati.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione con qualsivoglia numero di soci. Approva, sia in prima che in seconda convocazione, con almeno i 3/4 dei soci, presenti, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, o dall'intero Consiglio Direttivo.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni e le norme del Codice Civile.

Rimini, lì undici marzo duemila quattordici.

Firmato: